REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1979

recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/79 (4), sono state stabilite le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ;

considerando che, per attuare il regime dei titoli d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71, occorre adottare disposizioni particolari d'applicazione, di cui alcune sono complementari ed altre derogatorie al disposto del regolamento (CEE) n. 193/75 ; che, in particolare, il terzo comma di detto articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che la cauzione non deve essere costituita se i prodotti soggetti al regime succitato vengono importati in un paese terzo nell'ambito di contratti di moltiplicazione debitamente registrati ; che il regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978 (5), ha istituito un regime di registrazione dei contratti di moltiplicazione nei paesi terzi per il granturco ibrido destinato alla semina ;

considerando che è opportuno controllare se i quantitativi da importare nell'ambito di un contratto di moltiplicazione corrispondono ai prevedibili quantitativi destinati ad essere importati dichiarati ai fini della registrazione di detto contratto ;

considerando che il comitato di gestione per le sementi non ha formulato alcun parere nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari d'applicazione, per il granturco ibrido destinato alla semina, del regime dei titoli d'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 193/75, non è necessario alcun titolo per realizzare operazioni concernenti un quantitativo inferiore o pari a 100 chilogrammi.

Articolo 3

Il titolo d'importazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, sino alla fine del terzo mese successivo.

Tuttavia, i titoli destinati ad essere utilizzati per realizzare importazioni nell'ambito di contratti di moltiplicazione registrati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2514/78 sono validi dalla data del rilascio fino alla fine del sesto mese successivo, senza peraltro eccedere la fine della campagna di commercializzazione.

Articolo 4

La domanda di titolo ed il titolo stesso recano nella casella 14 l'indicazione del paese di origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

Articolo 5

1. La cauzione è fissata a 3,6 ECU/100 kg.

2. La costituzione della cauzione di cui al paragrafo 1 non è necessaria se il titolo servirà a realizzare importazioni nell'ambito di contratti di moltiplicazione registrati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2514/78.

Articolo 6

1. Può beneficiare del disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, soltanto la parte contraente un contratto di moltiplicazione stabilita nella Comunità. Essa deve inoltre conformarsi alle seguenti disposizioni :

a) presentare la domanda di titolo al competente organismo nello Stato membro nel quale è stato registrato il contratto di moltiplicazione ;

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(4) Vedi pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 10.

b) allegare alla domanda di titolo la prova che il quantitativo per il quale è stato chiesto il titolo è coperto dal quantitativo prevedibile destinato ad essere importato, indicato, ai fini della registrazione del contratto, in conformità del disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2514/78.

2. La domanda ed il titolo stesso recano nella casella 12 una delle diciture seguenti :

— Importazione effettuata nell'ambito di un contratto di moltiplicazione ;
— Indførsel foretaget inden for rammerne af en formeringskontrakt ;
— Im Rahmen eines Vertrages über vermehrtes Saatgut getätigte Einfuhr ;
— Import under a multiplication contract ;
— Importation réalisée dans le cadre d'un contrat de multiplication ;
— Invoer in het kader van een vermeerderingscontract.

3. Il titolo d'importazione, rilasciato a norma del presente articolo, non è trasferibile, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità per fornire la prova di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente